



COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

Pubblicata all'albo pretorio del Comune

Il 29 GIU. 2015

Registrata al n. 564

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO COMUNALE
Salvatore PAGLIALONGA

DELIBERAZIONE N. 9 DEL 25.6.2015

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione ORDINARIA

Adunanza in PRIMA convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO "REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE".

L'anno duemilaquindici, il giorno Venticinque, del mese di Giugno, alle ore 18:12 presso la Sala Consiliare sita in Via C. Battisti n. 16 - 1° piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente Statuto e con apposito avviso spedito a domicilio di ciascun Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE P.I. MASSIMO SABATO

Fatto l'appello nominale sono risultati:

	Cognome	Nome	Presenti	Assenti
1	MENOZZI	PAOLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	SINDACO	ROCCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	RESTA	ROCCO ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	PERRONE	GIUSEPPE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	FELLINE	LUIGI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	SABATO	MASSIMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	GIUSTIZIERI	ANGELICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	MONTAGNA	GIOVANNI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	MASTRIA GIANFREDA	GIORGIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	PERRONE	VITO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	GIANFREDA	PANTALEO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	MARRA	CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	GRASSO	MARIA ROSA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Partecipa il Segretario Generale DOTT. ssa ANNA TRALDI

Il Presidente, riconoscendo la validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE di COLLEPASSO
Verbale di Seduta Consiliare del 25 Giugno 2015

Punto n. 1 all'O.d.G.Approvazione nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale

[Alle ore 18:12 il Segretario Generale esegue l'appello nominale dei presenti]

SEGRETARIO GENERALE

Gli assenti sono due.

PRESIDENTE SABATO Massimo

Grazie, Segretario. Passiamo al Primo Punto all'Ordine del Giorno: *Approvazione nuovo Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale*. Prego, Sindaco.

Entra in sala il Cons. Luigi Felling. Presenti: 12

SINDACO MENOZZI Paolo

Do lettura della proposta di deliberazione, dopo interveniamo.

<Il Consiglio Comunale, visto l'Art. 28 comma 2 del Decreto Legislativo 267, il quale prevede il funzionamento dei Consigli Comunali nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto e disciplinato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta, che prevede in particolare le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte, il Regolamento indica altresì il numero dei Consiglieri necessario per la validità, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati per Legge all'Ente, senza computare a tal fine il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.

- *Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/2/2004 con la quale è stato approvato il Regolamento del Consiglio Comunale;*
- *visto che occorre provvedere ad adeguare il suddetto Regolamento a tutte le norme intervenute dal 2004 ad oggi, nonché alle previsioni contenute nello Statuto Comunale;*
- *dato atto che il Regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente delle Sedute del 18 luglio 2014, 12 giugno 2014, 19 giugno 2014, 16 aprile 2015 e del 23 giugno 2015;*
- *ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione, visto lo Statuto e visti i pareri, delibera di approvare il nuovo Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale nel testo allegato alla presente Delibera come parte integrante e sostanziale;*
- *di dare atto che il suddetto Regolamento si compone di 72 articoli e 3 allegati;*
- *che il Regolamento entrerà in vigore il primo luglio ai sensi dell'Articolo 72 dello stesso Regolamento. Dalla data di entrata in vigore cessa l'efficacia del Regolamento approvato con la delibera n. 20 del 28/2/04>.*

È dal lontano 2004 che il Regolamento non veniva aggiornato. Lo abbiamo aggiornato, lo abbiamo visto nelle diverse Commissioni - ne abbiamo fatte cinque di Commissioni, l'ultima il 23 giugno - lo abbiamo rivisto per alcune cose. È un Regolamento completo, che si presenta in tutto e per tutto rinnovato ed adeguato alla Normativa vigente. Pertanto prego i Consiglieri Comunali, visto che con i Capigruppo lo abbiamo discusso in Commissione, se c'è qualcosa da aggiungere, altrimenti propongo che sia una votazione, mi auguro, unanime da parte di tutto Consiglio.

(Durante l'intervento del Sindaco esce dalla sala il Cons. Dott. Vito Perrone)

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE

Come in atti

PRESIDENTE SABATO Massimo

Votiamo per l'immediata esecuzione dell'Atto.

[Si procede a votazione]

VOTAZIONE

Come in atti

PRESIDENTE SABATO Massimo

Stessa votazione. Grazie.

SINDACO MENOZZI Paolo

Presidente, scusi un attimo. Vito Perrone, stai rientrando adesso? Avevi votato per il Regolamento?


[Il Consigliere Perrone Vito interviene a microfono spento]

[A votazione risultano dieci favorevoli ed un astenuto]

(Viene dato atto che il Cons. Dott. Vito Perrone, essendosi allontanato non ha partecipato alla votazione)

SINDACO MENOZZI Paolo

Chiedo, Segretario, se possiamo pubblicare questa Delibera quanto prima, considerata la sua entrata in vigore, in modo che dal primo luglio possa entrare in vigore il Regolamento.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 38 - comma 2 - del D.Lgs. 267/20000 il quale prevede che:

2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.2.1994 con la quale è stato approvato il "Regolamento del Consiglio Comunale";

Visto che occorre provvedere ad adeguare il suddetto Regolamento a tutte le norme intervenute dal 1994 ad oggi, nonché alle previsioni contenute nello Statuto;

Dato atto che il regolamento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Permanente nelle sedute del: 18.7.2014 - 12.6.2014 - 19.6.2014 - 16.4.2015 - 23.6.2015;

Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 267/2000;

Con 10 voti favorevoli e 1 astenuto (Rocco Sindaco) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) Di approvare il nuovo "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale" nel testo allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale.

2) Di dare atto:

a) che il suddetto Regolamento si compone di n. 72 articoli e di n. 3 allegati.

b) che il Regolamento entrerà in vigore il 1.7.2015 ai sensi dell'art., 72 dello stesso Regolamento.

3) Dalla data di entrata in vigore cessa l'efficacia del regolamento approvato con la deliberazione del C.C. n. 20 del 28.2.1994.

4) Di dichiarare la presente deliberazione, con 10 voti favorevoli e 1 astenuto (Rocco Sindaco) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI COLLEPASSO
Prov. di Lecce

**PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 - 1° COMMA - DEL D.LGS.
267/2000:**

OGGETTO: . APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL "FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE".

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della
presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....


Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della
presente proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

.....

Per l'assunzione dell'impegno di spesa si attesta la regolare copertura
finanziaria ai sensi degli artt. 153 - comma 5 e n. 191 - comma 1 - del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

.....





COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO
SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28.2.1994

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 26.6.2015

Entrata in vigore il 1.7.2015

INDICE

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - REGOLAMENTO - FINALITA'
- ART. 2 - DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO
- ART. 3 - SEDE DELLE ADUNANZE

PARTE II - IL PRESIDENTE

- ART. 4 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - ELEZIONE E REVOCA
- ART. 5 - COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE

PARTE III - I GRUPPI CONSILIARI

- ART. 6 - COSTITUZIONE
- ART. 7 - CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

PARTE IV - COMMISSIONI CONSILIARI

- ART. 8 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE
- ART. 9 - PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI
- ART. 10 - FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
- ART. 11 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI
- ART. 12 - SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI - VERBALI DELLE SEDUTE
PUBBLICITA' DEI LAVORI
- ART. 13 - COMMISSIONI D'INCHIESTA
- ART. 14 - COMMISSIONI TEMPORANEE

PARTE V - I CONSIGLIERI COMUNALI

- ART. 15 - INCONFERIBILITA' DI INCARICHI
- ART. 16 - SANZIONI - RESPONSABILITA'
- ART. 17 - ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA
- ART. 18 - DIMISSIONI
- ART. 19 - DECADEZA E RIMOZIONE DALLA CARICA
- ART. 20 - SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI
- ART. 21 - DIRITTO D'INIZIATIVA
- ART. 22 - DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI
- ART. 23 - RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
- ART. 24 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
- ART. 25 - DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI
- ART. 26 - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DATI CONCERNENTE I COMPONENTI DEGLI
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO
- ART. 27 - DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
- ART. 28 - PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE
- ART. 29 - ASTENSIONE OBBLIGATORIA

- ART. 30 - RESPONSABILITA' PERSONALE - ESONERO
- ART. 31 - NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI
- ART. 32 - FUNZIONI RAPPRESENTATIVE
- ART. 33 - DELEGHE DEL SINDACO

PARTE VI - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

- ART. 34 - COMPETENZA
- ART. 35 - AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ART. 36 - ORDINE DEL GIORNO
- ART. 37 - AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA - MODALITA' - TERMINI
- ART. 38 - ADUNANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE - CONVOCAZIONE D'URGENZA
- ART. 39 - PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE
- ART. 40 - ORDINE DEL GIORNO
- ART. 41 - ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
- ART. 42 - DEPOSITO DEGLI ATTI
- ART. 43 - SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE
- ART. 44 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE
- ART. 45 - ADUNANZE PUBBLICHE
- ART. 46 - SEDUTE SEGRETE
- ART. 47 - ADUNANZE APERTE
- ART. 48 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
- ART. 49 - ORDINE DI DISCUSSIONE
- ART. 50 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
- ART. 51 - AMMISSIONE DEI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA
- ART. 52 - COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI
- ART. 53 - ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI
- ART. 54 - DISCUSSIONE - NORME GENERALI
- ART. 55 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA
- ART. 56 - FATTO PERSONALE
- ART. 57 - AGGIORNAMENTO O RINVIO DELLA SEDUTA

PARTE VII - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - IL VERBALE

- ART. 58 - LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE ALL'ADUNANZA
- ART. 59 - IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA
- ART. 60 - VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE - APPROVAZIONE

PARTE VIII - ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

- ART. 61 - CRITERI
- ART. 62 - MODALITA'

PARTE IX - LE DELIBERAZIONI

ART. 63 - FORME E CONTENUTI
ART. 64 - APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

PARTE X - LE VOTAZIONI

ART. 65 - NUMERO LEGALE - MODALITA GENERALI
ART. 66 - VOTAZIONE IN FORMA PALESE
ART. 67 - VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE
ART. 68 - VOTAZIONI SEGRETE
ART. 69 - ESITO DELLE VOTAZIONI
ART. 70 - DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI
ART. 71 - DIFFUSIONE
ART. 72 - ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATI:

ALL. 1 - QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DEGLI INTERVENTI
ALL. 2 - SCHEMA MAGGIORANZA RICHIESTA PER ATTI DELIBERATIVI
ALL. 3 - SCHEMA ADUNANZE ORDINARIE - STRAORDINARIE - STRAORDINARIE
URGENTI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 REGOLAMENTO - FINALITA'

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal D.Lgs. 267/2000, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART. 2 DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida degli eletti e dura in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.

2. In ogni caso spetta al Consiglio Comunale decidere sull'improrogabilità e urgenza dell'adozione degli atti.

ART. 3 SEDE DELLE ADUNANZE

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale in apposita sala.

2. Su determinazione del Presidente l'adunanza può tenersi in luogo diverso dalla sede comunale.

3. Con determinazione della Giunta Comunale, il luogo di svolgimento delle sedute del Consiglio può essere stabilito in via permanente presso altro luogo diverso dalla sede Comunale.

4. La sede dove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, viene esposta all'esterno della sede comunale, la bandiera nazionale, unitamente a quella Europea.

PARTE II - IL PRESIDENTE

ART. 4 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO ELEZIONE E REVOCA (artt. 8 e 9 Statuto)

1. Il Consiglio comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri.
2. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento di entrambi le relative funzioni sono esercitate dal Consigliere Anziano.
3. Il Consiglio Comunale, nella prima adunanza, dopo la convalida degli eletti e il giuramento del Sindaco, procede alla elezione del Presidente e del Vice Presidente, scelti tra i Consiglieri che non ricoprono la carica di Sindaco e di Assessore.
4. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio, computando a tal fine anche il Sindaco. Se nella prima votazione nessun Consigliere ottiene la maggioranza richiesta, si procede, nella stessa seduta, ad una seconda votazione ed è risultato eletto il Consigliere che ottiene la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco. Se nessun candidato ottiene la maggioranza richiesta si procede ad una ulteriore votazione tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene eletto il candidato con il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il Consigliere più anziano di età. La stessa procedura è richiesta per l'elezione del Vice Presidente.
5. Prima di procedere all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, i capigruppo consiliari designano i candidati a tali cariche. Il Consiglio procede all'elezione scegliendo tra i consiglieri a ciò designati.
6. Il Vice Presidente, qualora il Presidente appartenga al gruppo consiliare di maggioranza, è espressione del gruppo consiliare di minoranza maggiormente rappresentativo. Tale riserva può essere superata con l'assenso da parte di tutti i gruppi di minoranza. A parità di consiglieri, è considerato maggiormente rappresentativo il gruppo di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle elezioni amministrative.
7. La deliberazione di nomina del Presidente è immediatamente eseguibile. Dopo l'elezione il Presidente entra subito in carica e il Consiglio Comunale procede sotto la sua direzione.
8. La deliberazione di nomina è comunicata per conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo.
9. Al Presidente del Consiglio spetta l'indennità di funzione determinata ai sensi di legge.
10. Il Presidente del Consiglio resta in carica per tutta la durata del Consiglio.
11. Può essere revocato, su richiesta motivata e sottoscritta dai due quinti dei consiglieri in carica, computando a tal fine anche il Sindaco. La richiesta è depositata presso la Segreteria del Comune e non può essere sottoposta all'esame del Consiglio prima che siano decorsi 10 giorni.

12. La proposta di revoca è accolta se viene votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, computando a tal fine anche il Sindaco. In caso di accoglimento della proposta di revoca, il Consiglio prosegue sotto la direzione del Vice Presidente, se presente, o del Consigliere Anziano.

13. In caso di revoca o dimissioni del Presidente, il Vice Presidente, convoca il Consiglio per l'elezione del Presidente entro 10 giorni e la riunione deve tenersi non oltre gli ulteriori 10 giorni.

ART. 5
COMPITI E POTERI DEL PRESIDENTE
(Art. 10 Statuto)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca il Consiglio Comunale fissando la data, sentita la conferenza dei capigruppo;
- c) riunisce il Consiglio entro un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- d) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- e) riunisce il Consiglio nel termine di 10 giorni per discutere e provvedere sul referto straordinario pervenuto dai revisori dei Conti;
- f) dirama l'o.d.g. formulato su proposte anche della Giunta e di qualsiasi consigliere;
- g) presiede e disciplina la discussione degli argomenti dell'ordine del giorno;
- h) proclama il risultato delle votazioni;
- i) firma, insieme al Segretario comunale, i verbali del Consiglio;
- l) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- m) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento;
- n) convoca e presiede la conferenza dei presidenti di commissione, secondo le previsioni del Regolamento del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio Comunale, nelle cerimonie ufficiali e di rappresentanza, indossa a tracolla una fascia di colore blu.

3. Il Presidente del Consiglio, d'intesa con il Segretario Comunale, individua l'ufficio destinato al supporto delle attività del Consiglio e delle Commissioni Consiliari. I poteri di sovrintendenza su detto ufficio competono al Presidente del Consiglio, fermo restando il principio di separazione e di competenza.

PARTE III - GRUPPI CONSILIARI

ART. 6 COSTITUZIONE

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno due Consiglieri Comunali. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto alla Segreteria Comunale il nome del Capo Gruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capo gruppo il Consigliere del gruppo che ha riportato, nelle elezioni, il maggior numero di voti. La designazione può essere effettuata anche nel corso della prima seduta consiliare.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio e alla Segreteria Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella presente condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il capo gruppo. Nel caso in cui i Consiglieri del gruppo misto non riescano ad eleggere il capo gruppo è considerato tale il Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale. Della costituzione del gruppo misto è data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Comunale da parte dei Consiglieri interessati.
6. Presso il Comune, o in altro luogo individuato dalla conferenza dei capigruppo, è istituita apposita sede per l'esercizio delle funzioni proprie dei gruppi consiliari.

ART. 7 CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

1. La conferenza dei capi gruppo è un organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale. La Conferenza dei capi gruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. La Conferenza dei capi gruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Statuto, dal presente Regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi. Le proposte e i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente del Consiglio.

3. La Conferenza dei capi gruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale o dal Vice Presidente o in caso di assenza e/o impedimento di entrambi dal Consigliere Anziano. Alla riunione partecipano il Sindaco e il Segretario Comunale o suo delegato ed assistono i dipendenti dell'Ente richiesti dal Presidente e dai Capi gruppo.
4. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno la metà dei Capi gruppo in carica.
5. La riunione della Conferenza dei capi gruppo è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
6. I Capi gruppo hanno facoltà di delegare un consigliere del proprio gruppo, a partecipare alla Conferenza, quand' essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
7. Delle riunioni della Conferenza dei capi gruppo viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura del Segretario Comunale o di un suo delegato.

PARTE IV - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 8 COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la sua durata in carica, costituisce al suo interno una o più Commissioni Permanenti, delle quali stabilisce il numero e le competenze e determina la composizione numerica con deliberazione da adottarsi nella prima adunanza successiva a quella del giuramento del Sindaco e della convalida degli eletti.
2. Le Commissioni Permanenti sono costituite da Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma.
3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capo gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun componente ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo.

ART. 9
PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLE COMMISSIONI

1. Il Presidente ed il Vice Presidente di ciascuna Commissione Permanente sono eletti dalla stessa al proprio interno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.
2. L'elezione del presidente e del Vice Presidente avviene nella prima riunione della Commissione che, convocata dal Sindaco, viene tenuta entro 10 giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Vice Presidente.
4. Il Presidente comunica la propria nomina e quella del Vice Presidente:
 - Al Sindaco
 - Al Segretario Generale
 - Ai Dirigenti del Comune
 - Al Revisore Unico dei Conti.
5. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni componente della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della stessa.
6. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta presentata dai capigruppo consiliari che rappresentino almeno un quinto dei consiglieri in carica, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata dai componenti della Commissione. La riunione è tenuta entro 10 giorni decorrenti da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, o a mezzo fax/e-mail, almeno due giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza. In casi di urgenza la convocazione può avvenire almeno 24 ore prima.
8. Ai lavori delle Commissioni, ai fini del raccordo istituzionale, partecipano senza diritto di voto il Sindaco e l'Assessore nella cui delega rientrano le materie da trattare.
9. Il Sindaco e gli Assessori non possono presiedere le Commissioni Permanenti. Qualora il Presidente sia successivamente nominato assessore, la Commissione elegge il nuovo Presidente entro 30 giorni dalla data in cui si verifica l'evento. La convocazione della Commissione è disposta dal Vice Presidente e in caso di assenza o impedimento dal consigliere componente più anziano.

ART. 10
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica in prima convocazione e un terzo dei Consiglieri in carica per le sedute di seconda convocazione.
2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone.
3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre intervenire, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei componenti della Commissione.

ART. 11
FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Compito principale delle Commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Il Sindaco assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento e gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi il parere, dandone contestuale comunicazione al Presidente.
3. Il parere deve essere reso entro il termine stabilito per la seduta consiliare.
4. Qualora tale parere non viene reso, per mancanza del numero legale della Commissione regolarmente convocata, si prescinde da esso e l'argomento è trattato direttamente in Consiglio Comunale.
5. In nessun caso il mancato parere della Commissione può rendere improcedibile l'esame dell'argomento da parte del Consiglio Comunale.
6. Per gli argomenti trattati in Commissione con la presenza dei 4/5 dei rappresentanti del Consiglio, i tempi di discussione durante la seduta consiliare sono ridotti alla metà. Tale abbattimento non si applica per la discussione del bilancio, dello Statuto e del PUG.

ART. 12
SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI
VERBALE DELLE SEDUTE - PUBBLICITA' DEI LAVORI

1. Le funzioni di Segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune o, in caso di suo impedimento, da un Consigliere designato dal Presidente.
2. Per gli avvisi di convocazione delle Commissioni e del loro recapito a mezzo consegna a domicilio, fax/e-mail, il Presidente di avvale della Segreteria Comunale.
3. Copia del verbale della Commissione, firmato dal Presidente e dal Segretario, è rimesso alla Segreteria Comunale perché provveda a inserirlo nel fascicolo istruttorio del Consiglio Comunale.

ART. 13
COMMISSIONI D'INCHIESTA

1. Su proposta del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuate dal Revisore Unico dei Conti, dal Responsabile Anticorruzione, o da altro soggetto istituzionale, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, al suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dei dirigenti degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'inchiesta ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte i rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il Segretario Generale e i dirigenti comunali mettono a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta o allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione dei componenti del Consiglio e della Giunta, del revisore Unico dei Conti, del Segretario Generale, dei dirigenti e dei responsabili degli uffici e servizi, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. Il personale dipendente, qualora rifiuti di effettuare l'audizione, è sottoposto a procedimento disciplinare per violazione dei doveri d'ufficio.
La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione finale. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio. La Commissione può decidere l'uso di strumenti di registrazione durante le audizioni.

5. La redazione dei verbali della Commissione, viene effettuata dal Consigliere Comunale designato dalla stessa Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati e i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito delle medesime per gli stessi e mantenendo il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime i propri orientamenti in merito agli atti che i soggetti interessati devono adottare.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Coordinatore al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

ART. 14 COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Il Consiglio Comunale può costituire Commissioni temporanee con lo scopo di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria e compresi nelle competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. A tale scopo la Commissione può richiedere la collaborazione di dipendenti del Comune e/o esperti anche esterni, messi a disposizione dall'Ente.
3. La Commissione è formata dai rappresentanti di tutti i gruppi, designati dagli stessi, e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale.
4. Al termine dei lavori il Presidente sottopone al Consiglio una relazione finale.

PARTE III - I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 15 INCONFERIBILITA' DI INCARICHI

1. In caso di condanna anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, ai consiglieri comunali non possono essere conferiti incarichi previsti dall'art. 3 - comma 1 - del D.Lgs. 8.4.2013 n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni..

ART. 16 SANZIONI - RESPONSABILITA'

1. I componenti degli Organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.

2. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 39/2013 è pubblicato sul sito istituzionale del Comune.

ART. 17 ENTRATA IN CARICA - CONVALIDA

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento deve esaminare le condizioni degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità o l'incompatibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surroga nella prima adunanza che segue al verificarsi della stessa, convalidando la elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 18
DIMISSIONI

1. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 19
DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA

1. Le cause di decadenza e rimozione dalla carica, nonché la relativa procedura, sono previste dalla legge.

ART.20
SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI

1. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

ART. 21
DIRITTO D'INIZIATIVA

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilite dalla Legge.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la trasmette al Segretario Generale, ai fini del coordinamento, per l'assegnazione al dirigente competente per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000. Se l'istruttoria ha esito favorevole la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile. Se l'argomento non è di competenza del Consiglio Comunale viene data comunicazione al Consigliere proponente, a cura del Presidente del Consiglio previa certificazione del Segretario Generale

4. I Consiglieri Comunali hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

ART. 22

DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco o ad un Assessore per avere informazioni circa la sussistenza e la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto o intervento.
3. Le interrogazioni sono presentate al Sindaco e sono formulate per iscritto e firmate dai proponenti.
4. Il Consigliere interrogante può chiedere che all'interrogazione sia data risposta scritta, da effettuare entro 30 giorni dalla data di acquisizione al protocollo generale dell'Ente, oppure che alla stessa sia data risposta in Consiglio Comunale.
5. Nessun Consigliere può presentare più di due interrogazioni o mozioni per la stessa seduta consiliare.
6. Qualora all'atto della presentazione dell'interrogazione con risposta in Consiglio lo stesso sia già stato convocato, la stessa sarà portata in esame nel primo consiglio comunale utile successivo. In tal caso il Consigliere proponente può optare per la risposta scritta.
7. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, subito dopo la trattazione di quelle presentate nei termini o dopo la discussione dell'ultimo punto all'o.d.g. . Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente e dà lettura diretta al Consiglio. Il Sindaco o l'assessore competente per materia, possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario si riservano di dare risposta scritta all'interrogante entro 7 giorni.
8. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Presidente del Consiglio, sottoscritte dal Consigliere proponente e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.
9. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune e degli Enti ed organismi allo stesso appartenenti o ai quali partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la formale votazione delle deliberazioni.

ART. 23
RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quanto lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, che viene immediatamente registrata al protocollo generale del Comune.
3. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 24
DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, esclusi quelli riservati per legge o per Regolamento, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e dalla legge 241/90 e s.m.i.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti ai dirigenti di settore responsabili.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 25
DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di tutti gli atti e i provvedimenti rilasciati o detenuti dal Comune.
2. La richiesta delle copie è effettuata dal Consigliere Comunale al Dirigente responsabile del servizio interessato. La richiesta è effettuata su apposito modulo e deve indicare gli estremi dell'atto di cui si richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio del diritto connesso alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i 5 giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, in tal caso il dirigente comunica che il maggior termine per il rilascio, avverrà entro 15 giorni.

4. Il Dirigente Responsabile, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimento al rilascio della copia richiesta, ne informa, entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non ne consentono il rilascio.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere Comunale

6. Il rilascio di copie di atti soggetti a pubblicazione avviene su richiesta senza alcuna formalità.

ART. 26

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DATI CONCERNENTE I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

1. I componenti di indirizzo politico sono tenuti a comunicare alla Segreteria Comunale, per i successivi adempimenti, i dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013.

2. I Consiglieri comunali sono tenuti, inoltre, a comunicare annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 dell'8.4.2013.

ART. 27

DIRITTO DI ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

1. I Consiglieri Comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti e alle condizioni stabiliti dal D.Lgs. 267/2000.

2. La misura dell'indennità è disciplinata dal D.Lgs. 267/2000 e dall'apposito D.M.

ART. 28

PARTECIPAZIONE ALLE ADUNANZE

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.

2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio Comunale, che ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente.

3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

ART. 29
ASTENSIONE OBBLIGATORIA

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazione continuative e ricorrenti, appalti concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti e affini fino al quarto grado.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.
4. i Consiglieri obbligati ad astenersi ed assentarsi ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

ART. 30
RESPONSABILITA' PERSONALE - ESONERO

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' ugualmente esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso o abbia espresso voto contrario.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

ART. 31
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto e i Regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio, commissione debbano far parte Consiglieri comunali anche della minoranza, la nomina o da designazione avviene sempre da parte del Consiglio, fatte salve le competenze in materia di nomina previste in capo al Sindaco.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla Presidenza e al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.

ART. 32
FUNZIONI RAPPRESENTATIVE

1. I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione Comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una Delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale.
3. La delegazione viene costituita dal Consiglio o dalla conferenza dei capigruppo o nei casi di urgenza dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

ART. 33
DELEGHE DEL SINDACO

1. La delega ai Consiglieri Comunali da parte del Sindaco è ammessa.

PARTE V
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 34
CONVOCAZIONE - COMPETENZA

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, fatta salva la prima convocazione del Consiglio a seguito di nuove elezioni che è disposta dal Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Comunale la convocazione è disposta dal Vice Presidente e in caso di contemporanea assenza dal Consigliere Anziano.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida, il Prefetto.

ART. 35
AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo avvisi, con le modalità previste dal presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri Comunali a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

ART. 36
ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Presidente del Consiglio Comunale di stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, alla Giunta, e ai Consiglieri Comunali.
4. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.

5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta" gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 46 del presente Regolamento. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

6. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 37
AVVISO DI CONVOCAZIONE - CONSEGNA – MODALITA'
TERMINI

1. La convocazione del Consiglio deve essere fatta dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere Anziano, con avvisi trasmessi via pec al Consigliere. A tal proposito ogni Consigliere Comunale comunica alla Segreteria Generale, all'atto della proclamazione, l'indirizzo di posta elettronica presso cui devono essere effettuate le convocazioni del Consiglio o di ogni altro organismo comunale. Il Comune assicura ad ogni Consigliere Comunale una casella di posta elettronica istituzionale.

2. Previa richiesta scritta del Consigliere, la convocazione può avvenire tramite avviso scritto recapitato al domicilio indicato dallo stesso, nell'ambito del territorio comunale. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono comunicare per iscritto un luogo nel territorio comunale ove consegnare gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, ovvero l'indirizzo e-mail.

3. L'avviso di convocazione:

- a) **per le adunanze ordinarie**, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere comunicato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la riunione;
- b) **per le adunanze straordinarie** l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 3 giorni prima di quello stabilito per la riunione.
- c) **per le adunanze straordinarie urgenti** l'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 24 ore prima di quello stabilito per la riunione.

ai fini del computo dei termini non si conta il giorno iniziale, mentre si conta il giorno finale.

4. L'avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito Internet istituzionale del Comune.

ART. 38 -
ADUNANZE ORDINARIE E STRAORDINARIE –
CONVOCAZIONE D'URGENZA

1. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per l'approvazione:
 - a) dello Statuto Comunale e relative modifiche;
 - b) del bilancio di previsione annuale e pluriennale;
 - c) del rendiconto della gestione
 - d) del PUG
 - e) dei Regolamenti di competenza del Consiglio;
 - f) se previsto da particolari disposizioni di legge e dello Statuto.

2. Il Consiglio Comunale può riunirsi in adunanza straordinaria per determinazione del Presidente, su richiesta del Sindaco, per deliberazione della Giunta Comunale, per domanda indirizzata al Presidente del Consiglio da un quinto dei Consiglieri o da richiesta unanime dei Presidenti dei Gruppi Consiliari. In tali casi la riunione del Consiglio deve aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione o dalla presentazione della domanda.

3. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza quando è ritenuto tale dal Presidente del Consiglio.

ART. 39
PUBBLICITA' DELLE ADUNANZE

1. Le sedute del Consiglio Comunale di regola sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

2. Il Consiglio può essere trasmesso in diretta via streaming sul sito istituzionale del Comune. Ogni altra richiesta sarà valutata e disciplinata con apposito atto.

3. La seduta non può mai essere pubblica qualora vengano trattate questioni relative alla sfera privata di singole persone o relative ad apprezzamenti sulle persone. In tal caso la seduta si svolge a porte chiuse con la sola presenza in aula dei Consiglieri Comunali e del Segretario Generale. Qualora la discussione riguardi il Segretario Generale, funge da segretario verbalizzante il Consigliere più giovane d'età. L'eventuale verbale rimane agli atti riservati.

ART. 40 -
ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente del Consiglio stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze del Consiglio.

2. All'ordine del giorno verranno iscritte le proposte del Sindaco e della Giunta, delle Commissioni Consiliari Permanenti, dei Gruppi Consiliari, dei singoli Consiglieri, secondo l'ordine di presentazione. Infine sono iscritte le interrogazioni presentate dai Consiglieri.

3. Il Presidente può ritirare punti all'o.d.g. o rinviare senza discussione la trattazione di un argomento, già iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, ad altra seduta.

4. Qualora dopo la convocazione del Consiglio Comunale sorge la necessità di inserire argomenti aggiuntivi all'o.d.g., gli stessi potranno essere inseriti almeno 24 ore prima della seduta, con avviso scritto e con le modalità di cui all'art. 37, commi 1 e 2, del presente Regolamento.

5. Resta inteso che gli argomenti di seduta ordinaria potranno essere inseriti qualora vi siano i termini previsti.

ART. 41

ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti non aventi contenuto deliberativo.

2. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno, queste non possono essere poste in votazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri;

3. Per fatti o circostanze verificatisi successivamente all'avviso di convocazione della seduta, il Consigliere che intenda sottoporre al Consiglio Comunale la discussione su argomenti non iscritti all'ordine del giorno deve presentare la richiesta al Presidente del Consiglio, in forma scritta, prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve indicare il contenuto della proposta e qualora non comporti impegni di spesa o abbia riflessi di natura finanziaria e/o patrimoniale, può essere discusso in Consiglio su insindacabile giudizio del Presidente.

4. Qualora la proposta necessiti di pareri ai sensi dell'art. 49 - 1° comma- del D.Lgs. 267/2000 la stessa non può essere discussa nella seduta consiliare ma sarà, previa istruttoria, sottoposta all'esame della prima seduta consiliare utile, qualora rientri nelle competenze del Consiglio Comunale.

ART. 42

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è stata depositata presso la Segreteria Generale, con tutti i documenti, nei tempi necessari.

2. Le proposte di deliberazione e di tutta la documentazione necessaria per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e sottoposti all'esame del Consiglio Comunale sono depositati, in forma cartacea, presso la Segreteria Generale e resi disponibili ai Consiglieri in formato elettronico tramite gli strumenti informatici implementati dall'Amministrazione Comunale e in forma cartacea ad ogni gruppo consiliare.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non è completa dei pareri previsti dalla legge.

4. Gli atti devono essere in deposito:
- a) almeno 3 giorni prima per le sedute ordinarie;
 - b) almeno 24 ore prima per le sedute straordinarie e straordinarie urgenti.

ART. 43
SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta per essere venuto meno il numero legale dei Consiglieri è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, che deve aver luogo in un giorno diverso da quello di convocazione della prima, le deliberazioni, escluse quelle di cui al successivo comma, sono valide purché intervengano almeno 4 consiglieri, senza computare il Sindaco.
4. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco, i seguenti atti:
 - Bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni;
 - Regolamenti e relative modifiche;
 - Rendiconto della gestione;
 - PUG;
 - Alienazioni di immobili;
 - Ratifica di deliberazioni assunti con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000;
 - Riconoscimento debiti fuori bilancio;
 - Variazioni urbanistiche.
5. Quando l'avviso spedito di prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, il Presidente del Consiglio è tenuto a inviare l'avviso per la stessa ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima.
6. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. Gli argomenti sono rinviati ad altra seduta di prima convocazione.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione. L'aggiunta di tali argomenti devono essere resi noti a tutti i consiglieri comunali con apposito avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.

8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

ART. 44
PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE

1. L'assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

ART. 45
ADUNANZE PUBBLICHE

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal successivo art. 46.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alla adunanza di cui al primo comma.
3. Agli organi di stampa e/o di informazione deve essere garantito un apposito spazio riservato.

ART. 46
SEDUTE SEGRETE

1. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportino apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza e esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Presidente, su proposta motivata di un quinto dei Consiglieri dispone il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluso quelle di cui al successivo comma, escano dalla sala.
4. Durante le sedute segrete possono restare in sala, oltre ai componenti del Consiglio ed il Segretario Generale, i funzionari dirigenti dell'Ente, vincolati al segreto d'ufficio, purché non si discuta sulla loro persona.

ART. 47
ADUNANZE "APERTE"

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto e rilevanti motivi d'interesse della comunità che fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, dell'Università, delle istituzioni scolastiche, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali.
3. Quando si discute di particolari problemi di interesse della collettività, il Presidente, seduta stante, può decidere, sentiti i capigruppo consiliari di dichiarare "aperta" l'adunanza, ammettendo gli interventi dei cittadini.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 48
COMPORAMENTO DEI CONSIGLIERI

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri Comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possono offendere l'onorabilità delle persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere, nella medesima seduta, senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione.
5. Il Presidente può decretare l'espulsione dall'aula di un consigliere che, dopo ripetuti richiami formali, continui a turbare l'ordine, ledere i principi richiamati nei commi precedenti o arrechi gravi

offese morali o materiali ad amministratori, consiglieri, funzionari, dipendenti preposti ai lavori oltre che al pubblico presente. Nel caso il Consigliere espulso non si allontani dal suo posto, il Presidente chiede l'intervento del personale di polizia Municipale e della forza pubblica che provvederà ad allontanare il Consigliere.

ART. 49 ORDINE DELLA DISCUSSIONE

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo.
2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente del Consiglio.
3. I consiglieri che intendono intervenire ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persiste nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

ART. 50 COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Le persone che assistono alle sedute del Consiglio Comunale devono restare nell'apposito spazio riservato al pubblico, debbono tenere un comportamento corretto ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione delle opinioni espresse dai Consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio
2. Il Presidente, qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine. Il Presidente, se necessario, può disporre lo sgombero della sala e la prosecuzione della seduta a porte chiuse.
3. Il Presidente esercita discrezionalmente i poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico, avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Municipale, sempre presente alle sedute consiliari e alle dirette dipendenze del Presidente.

4. Nessuna persona può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri, ad esclusione del Segretario generale, dei funzionari, della Polizia Municipale e degli addetti al servizio. Potrà essere ammessa la presenza di qualunque persona che sia richiesta dal Consiglio, a seconda delle esigenze e delle materie in discussione.

ART. 51 AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI IN AULA

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i dipendenti comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. possono essere, altresì, essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.

ART. 52 COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI

1. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente effettua eventuali comunicazioni proprie e della Giunta sull'attività del Comune e sui fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
2. Dopo l'intervento del Presidente, un Consigliere per ciascun gruppo può effettuare comunicazioni su argomenti compresi fra quelli indicati nel presente articolo.
3. Le comunicazioni devono essere contenute, da parte del Presidente e dei Consiglieri che intervengono, in un tempo non superiore a 5 minuti per ogni argomento trattato.
4. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a 5 minuti.
5. La trattazione delle interrogazioni avviene esclusivamente nella parte finale della seduta pubblica, dopo la trattazione dell'o.d.g.
6. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza o abbia delegato per iscritto altro Consigliere del suo gruppo ad illustrarla.
7. L'interrogazione è sinteticamente illustrata al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo dallo stesso depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza. Conclusa l'illustrazione il Sindaco può dare direttamente risposta all'interrogazione o demandare all'Assessore delegato per materia di provvedervi. L'illustrazione e la risposta devono essere contenute ciascuna, nel tempo di 5 minuti.

8. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno, contenendo il suo intervento entro il tempo di 5 minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Sindaco o dell'Assessore delegato per materia sempre nel limite di 5 minuti.

9. Nel caso in cui l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario o al delegato.

10. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.

11. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

12. Trascorsa un'ora e mezza dall'inizio delle interrogazioni, il presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio Comunale.

13. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro 20 giorni dalla richiesta.

14. Se i Consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

ART. 53

ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione. E' in facoltà del presidente procedere al ritiro dei punti all'o.d.g. a suo insindacabile giudizio, salvo che gli argomenti non siano stati inseriti su richiesta dei Consiglieri.

2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'o.d.g. della seduta, salvo quanto stabilito da commi seguenti.

3. Per le proposte che abbiano per fine quello di provocare una manifestazione degli orientamenti e delle opinioni del Consiglio e sempre che esse non impegnino il bilancio comunale o che non abbiano riflessi diretti o indiretti di natura patrimoniale, né modifichino norme di funzionamento dei servizi o attività del Comune, non è necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. Sono presentate in sede di comunicazioni e discusse entro i termini di tempo previsti dal presente Regolamento. Se non rientrano entro tali termini la loro trattazione viene rinviata alla seduta successiva ed è iscritta nel relativo ordine del giorno.

4. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.

5. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbiano avuto notizia prima della seduta o a seduta iniziata.

ART. 54 DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.

2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima per non più di 10 minuti e la seconda per non più di 5, per rispondere all'intervento di replica del Presidente o del relatore.

3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione per una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno.

4. Il Presidente o il Sindaco o l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di 10 minuti ciascuno.

5. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associano quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.

6. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.

7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, a 5 minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di 5 minuti.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati, salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 6 del presente regolamento, per le discussioni generali relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, allo statuto, ai regolamenti, agli strumenti urbanistici. Sono, altresì, raddoppiati per argomenti di rilevante importanza e ritenuti tali dal Presidente o dalla conferenza dei capigruppo.

ART. 55
QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che non si proceda alla trattazione dell'argomento, precisandone i motivi. la questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell' inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre 5 minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 56
FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri ed opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 10 minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da 3 componenti che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La Commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

ART. 57
AGGIORNAMENTO O RINVIO DELLA SEDUTA

1. Il Consiglio Comunale può aggiornare i propri lavori per il proseguimento ad altra ora dello stesso giorno o ad altra data, comunque entro e non oltre 7 giorni, a maggioranza dei consiglieri votanti. Dell'aggiornamento sono informati i Consiglieri assenti.
2. Il Consiglio può, inoltre, a maggioranza dei consiglieri votanti, decidere il rinvio della seduta ad altra data senza specificarla. In tale ipotesi, spetta al Presidente riconvocare il Consiglio entro e non oltre 10 giorni con avvisi da notificarsi a tutti i Consiglieri.

PARTE VI
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE
IL VERBALE

ART. 58
LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO ALL'ADUNANZA - ASTENSIONE

1. Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio coadiuvato da un funzionario dell'Ente. Esercita le sue funzioni richiedendo di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, o per esprimere il suo parere di conformità amministrativa quando richiesto.
2. Il Segretario, su invito del Presidente, provvede ad informare il Consiglio sul funzionamento dell'organizzazione comunale.
3. Il Segretario risponde in merito a problemi interpretativi di norme quando il Presidente, il Sindaco lo richiedano.
4. Il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario, unicamente allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificare i motivi.
5. Il Consiglio Comunale in caso di impedimento del Segretario Comunale e quando l'urgenza lo richieda può svolgere la seduta del Consiglio unicamente per deliberare su un unico punto. In tal caso il Consiglio Comunale può scegliere uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, ma senza specificare i motivi.
6. L'esclusione del Segretario Comunale è di diritto quando egli si trovi in uno dei casi di astensione obbligatoria. Si applica quanto previsto al comma 5.

ART. 59
IL VERBALE DELL'ADUNANZA - REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio.
2. Alla sua redazione provvede il Segretario Generale, coadiuvato da un funzionario dell'Ente.
3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari e astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia luogo in forma segreta e la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o palese
4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun Consigliere. Quando gli interessati ne facciano richiesta, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario o dettato nel corso dell'intervento, fermo restando che, in caso di dettatura, la durata non può superare i tempi previsti per gli interventi.
5. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.
6. Nell'ipotesi in cui la seduta viene registrata il verbale è costituito dall'integrale resoconto.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
8. In casi di urgenza, si può prescindere dalla collazione in ogni singola delibera del resoconto della discussione, provvedendo al solo inserimento della proposta di deliberazione, dei pareri e di atti allegati. Il resoconto potrà avvenire successivamente inserendo la discussione nella relativa deliberazione.

ART. 60
VERBALE - DEPOSITO - RETTIFICHE - APPROVAZIONE.

1. I Verbali della seduta sono sottoposti ad approvazione in successive sedute e comunque non oltre sei mesi dallo svolgimento della seduta cui si riferiscono i verbali.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario Comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche e/o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi sono opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di 5 minuti. Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine e in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. Quando a seguito dello scadere della legislatura non è più possibile procedere all'approvazione dei verbali delle sedute precedenti, gli stessi si intendono approvati quando, decorso il termine dei 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online, non pervengano alla Segreteria Comunale richieste di rettifica e/o di integrazione.

PARTE VII
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO
AMMINISTRATIVO

ART. 61
CRITERI

1. Il Consiglio Comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.
2. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e dell'operato dell'Amministrazione, per l'attuazione del documento programmatico.
3. Il Consiglio può esprimere indirizzi per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore Unico dei Conti abbia segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario o patrimoniale, concernente la gestione delle attività comunali o in merito alle segnalazioni da parte del Segretario Generale attinenti il Piano anticorruzione o il servizio di controllo interno.
4. Il Consiglio può esprimere, con l'atto di nomina ed in ogni sua altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in Enti, aziende, organismi associati e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

ART. 62
MODALITA'

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Revisore Unico dei Conti adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo:
 - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;

c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;

d) partecipare collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio relative all' approvazione del bilancio e del conto consuntivo e nella persona del Presidente tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

3. Nell'esercizio dell'attività di controllo, il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal Segretario Generale o dal Revisore Unico dei Conti, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.

4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo il Consiglio Comunale si avvale delle Commissioni Consiliari Permanenti, attribuendo alle stesse compiti ed incarichi nell'ambito delle materie alle stesse assegnate. Le Commissioni esercitano le funzioni suddette e riferiscono, al Consiglio Comunale, sull'esito dell'attività effettuata.

PARTE VIII LE DELIBERAZIONI

ART. 63 FORME E CONTENUTI

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile a cura dei responsabili dei servizi interessati. I Pareri devono essere inseriti in delibera. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Nel caso in cui l'Ente non abbia responsabili dei servizi il parere è espresso dal Segretario Generale, in relazione alle sue competenze.
4. L'istruttoria delle deliberazioni viene effettuata dai responsabili di settore.
5. Quando la proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio, depositata nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendata durante la seduta, viene sottoposta a votazione previa lettura della sola parte dispositiva, salvo che la lettura integrale non sia espressamente richiesta da un Consigliere Comunale precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Generale in relazione alle sue competenze e il responsabile del servizio interessato se presente. Il testo emendato prima di essere sottoposto a votazione deve essere letto in Consiglio.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri esterni non sono espressi nei termini previsti si prescinde da essi facendolo constatare nell'atto e riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune con l'indicazione del tempo decorso.

ART. 64
APPROVAZIONE - REVOCA - MODIFICA

1. Il Consiglio Comunale adotta le deliberazioni secondo il testo, originario o emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione o sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'Organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituitesi od acquisite, danni a terzi, gli stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

PARTE IX
LE VOTAZIONI

ART. 65
NUMERO LEGALE - MODALITA' GENERALI

1. Il Consiglio Comunale è legalmente costituito in prima convocazione qualora intervenga la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. Per la validità delle sedute di seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno 4 consiglieri comunali, senza computare il Sindaco. Si applica quanto previsto dall'art. 43 del presente regolamento.
2. L'espressione del voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
3. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli.
4. Le votazioni in forma segreta sono effettuati quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.

5. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente o nell'ipotesi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

6. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

7. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:

a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;

b) le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:

- emendamenti soppressivi;
- emendamenti modificativi;
- emendamenti aggiuntivi;

c) per i provvedimenti composti da varie parti, commi o articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo.

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

8. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.

9. Per i Regolamenti e i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:

a) per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene sottoposto a votazione nel suo complesso, in forma palese;

b) per i bilanci avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri nei termini previsti. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente il bilancio annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le eventuali modifiche conseguenti all'approvazione preliminare delle variazioni.

10. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento relativi alla modalità della votazione in corso.

ART. 66
VOTAZIONE IN FORMA PALESE

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano, spetta al presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ed indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario generale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del presidente, anche i Consiglieri scrutatori all'uopo nominati.
5. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o dell' astensione.

ART. 67
VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Alla votazione per l'appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del "si" favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario Generale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per l'appello nominale è annotato a verbale.

ART. 68
VOTAZIONI SEGRETE

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuato a mezzo schede.
2. Nelle votazioni si procede come appresso:
 - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni e riconoscimento e con il bollo del Comune in alto a destra;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti.
4. Quando la legge, lo Statuto e il Regolamento stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Ultimate le operazioni di scrutinio senza contestazioni, le schede sono distrutte.
11. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.

ART. 69
ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti, la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la ripetizione del voto nella stessa seduta, per una sola volta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

ART. 70
DELIBERAZIONI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

ART. 71
DIFFUSIONE

1. Copia del presente Regolamento è inviato dal Sindaco a tutti i Consiglieri Comunali in carica.
2. Copia del regolamento deve essere depositato nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizioni dei Consiglieri.
3. Il regolamento è inviato, a cura della segreteria comunale, ai Consiglieri comunali neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione o a seguito di surroga.
4. Il Regolamento è, inoltre, pubblicato in via permanente sul sito internet istituzionale del Comune.

ART. 72
ENTRATA IN VIGORE

1. Il Presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, previa pubblicazione all'Albo Pretorio online.

QUADRO RIASSUNTIVO GENERALE DEGLI INTERVENTI IN BASE AL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

MATERIA	SOGGETTI	TEMPI INTERVENTO 1^ VOLTA	TEMPI INTERVENTO 2^ VOLTA	DICHIARAZIONE DI VOTO	RIFERIMENTO REGOLAMENTO
Deliberazioni ordinarie nota 1)	Capogruppo o delegato	10 minuti	5 minuti replica	5 minuti	ART. 54 - 2° comma
	Consiglieri Comunali	5 minuti		5 minuti se dissentono dal Capogruppo	ART. 54 - 3° comma art. 11, comma 6
	Presidente - Assessore del. per materia - Sindaco	10 minuti			ART. 54 - 4° comma
Bilancio - conto consuntivo - Modifiche statutarie - Regolamenti PUG e varianti - Argomenti rilevanti ritenuti tali dal Presidente o dalla conferenza dei capi gruppo	Capogruppo o delegato - Consigliere Comunale	20 minuti -10 minuti	5 minuti -	5 minuti -	art. 54 - comma 8 -
Questioni pregiudiziali e sospensive	1 consigliere per ogni gruppo	5 minuti			art. 55
Fatto personale	solo i consiglieri interessati	max 10 minuti compl.			art. 56 - Decide il Presidente. In caso di contrasto decide il Consiglio
Interrogazioni	Capo gruppo o consigliere Risposta -Replica (sodd. o meno) -Sindaco/ass. (controreplica)	- 5 minuti - 5 minuti - 5 minuti - 5 minuti			art. 52 commi 7 - 8
Comunicazioni	Presidente Sindaco Consigliere	5 minuti	5 minuti		Art. 52 - commi 3 e 4


Nota 1) ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art. 11, comma 6, del Regolamento i tempi d'intervento sono dimezzati.

SCHEMA MAGGIORANZA RICHIESTA PER ATTI DELIBERATIVI

ATTI DELIBERATIVI	MAGGIORANZA RICHIESTA 1[^] CONVOCAZIONE	MAGGIORANZA RICHIESTA 2[^] CONVOCAZIONE	Riferimento normativo
Deliberazioni ordinarie	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	4 consiglieri comunali oltre al Sindaco	Art. 65 - comma 1 - Reg.
Bilancio annuale e pluriennale e relative variazioni	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Art. 43 - comma 4 - Reg.
Regolamenti e relative modifiche	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Art. 43 - comma 4 - Reg.
Rendiconto della gestione	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Art. 43 - comma 4 - Reg.
P.U.G.	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Art. 43 - comma 4 - Reg.
Alienazioni immobili	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Art. 43 - comma 4 - Reg.
Ratifica deliberazioni assunte con i poteri del Consiglio	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Art. 43 - comma 4 - Reg.
Riconoscimento debiti fuori bilancio	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Art. 43 - comma 4 - Reg.
Variazioni urbanistiche	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Metà dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco	Art. 43 - comma 4 - Reg.

SCHEMA ADUNANZE ORDINARIE - STRAORDINARIE - STRAORDINARIE URGENTI

SEDUTA ORDINARIA	SEDUTA STRAORDINARIA O STR. URGENTE	TERMINI DI CONVOCAZIONE SEDUTA CONSILIARE	TERMINI DEPOSITO ATTI	RIF. NORMATIVO
- Statuto e mod. - Regolamenti - Bilancio - Rendiconto della gestione		5 gg. prima 5 gg. prima 5 gg. prima 5 gg. prima 5 gg. prima	3 giorni prima 3 giorni prima 3 giorni prima 3 giorni prima 3 giorni prima	Art. 38 Reg.
	- seduta straordinaria (tutte le altre deliberazioni)	3 gg. prima	24 ore prima	Art. 38 Reg.
	- straordinaria urgente	24 ore prima	24 ore prima	Art. 38 Reg.





LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
F.to P.I. Massimo SABATO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa ANNA TRALDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata
Pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune in data odierna e vi rimarrà
affissa per 15 giorni consecutivi.

Collepasso, 29 GIU. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna TRALDI

Per copia conforme all'originale

Collepasso, 29 GIU. 2015



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Anna TRALDI